



# COMUNE DI Civitella Alfedena L'Aquila

ALLEGATO "D"

## **CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AREA DI APPRODO DELLA CAMOSCIARA**

### 1. OGGETTO

Oggetto della concessione è la gestione dell'area di approdo dell'area di approdo della Camosciara, comprensiva del casotto informativo posizionato all'ingresso, dei bagni nonché dell'area pic nic. Sono esclusi dal presente il chiosco vicino ai bagni e la ex cantoniera della provincia.

Il servizio sarà espletato dal concessionario nella stagione primaverile, estiva e autunnale, tenendo conto degli obblighi imposti dal presente Capitolato nonché delle condizioni tecniche migliorative dal medesimo offerte e presentate per la partecipazione alla gara.

In ogni caso il Comune di Civitella Alfedena si riserva il diritto di apportare modifiche ed integrazioni a dette condizioni tecniche, previo accordo con il concessionario, per ragioni di interesse pubblico.

Nel periodo invernale, tenuto conto delle condizioni metereologiche quali la presenza di neve, è facoltà del concessionario organizzare il servizio con modalità del medesimo offerte e presentate per la partecipazione alla gara, mentre è tenuto a svolgere il servizio su richiesta dell'Amministrazione, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati nell'area in base a tariffe concordate.

### 2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le tariffe di accesso all'area sosta sono quelle indicate nel Progetto di Gestione presentato in sede di gara e validato dalla Giunta comunale.

Sono esentati dal versamento i residenti a Civitella Alfedena, i titolari del diritto di uso civico, portatori di handicap con apposito tesserino esposto sull'auto.

I prezzi dell'accesso potranno variare previa adozione di apposito atto di Giunta comunale.

Con successivo provvedimento la Giunta comunale provvederà a disciplinare, in accordo con il concessionario, la gestione dell'area pic nic.

Il soggetto gestore potrà richiedere, previa autorizzazione secondo norma di legge, la possibilità di affitto di biciclette. All'uopo dovrà versare una quota aggiuntiva al costo della concessione pari a euro 250,00, con rilascio di polizza assicurativa che copra anche i danni derivanti dalla condizione della viabilità.

### 3. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna:

- a) assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile e con massimale per danni alle persone non inferiore a euro 1.500.000,00 per il servizio oggetto del Capitolato, con impegno ad inviare al Comune copia della polizza di assicurazione che dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell'inizio del servizio e dopo ogni suo rinnovo.
- b) rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche e della fauna all'interno dell'area e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti, con particolare attenzione ai pedoni;
- c) collocare, a proprie spese, la segnaletica indicante gli orari e i prezzi del viaggio, rispettando le indicazioni del Comune, in merito al modello, posizionamento e numero dei cartelli medesimi all'interno dell'area;
- d) Manlevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso del servizio;
- e) Introdurre, in accordo con il Comune, eventuali modifiche o interruzioni del servizio in concomitanza di manifestazioni organizzate nell'area;
- f) Sospendere il servizio su avviso del Comune in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento etc.)
- g) Pagare il canone di concessione nella misura risultante dall'offerta di gara, in una unica soluzione, entro il 10 giugno di ogni anno di durata della concessione in una unica soluzione. In casi eccezionali potrà essere prevista la rateizzazione al 30 settembre del 30% dello stesso;
- h) Mettere a disposizione un locale presso il Centro abitato di Civitella Alfedena, come punto informazione per le attività da svolgere in Camosciara;
- i) Procedere alla manutenzione dell'area sosta e degli edifici oggetto della concessione a proprie spese nonché dell'area pic nic;
- j) Procedere alla pulizia dei bagni e allo svuotamento delle fosse biologiche;
- k) Procedere alla assunzione di personale con particolari situazioni di disagio di Civitella Alfedena;

#### 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio è affidato per la durata di tre anni, ripetibile per ulteriore due anni.

#### 5. CORRISPETTIVO

Il concessionario di impegna a svolgere il servizio applicando le tariffe previste all'articolo 2.

I biglietti saranno venduti direttamente dal concessionario con riscossione diretta da parte dello stesso tramite il proprio personale autorizzato.

Gli incassi saranno introitati direttamente dal concessionario.

Nessun altro corrispettivo è dovuto dal parte del Comune, per l'effettuazione del servizio ordinario.

Il canone di concessione a favore del Comune nella misura offerta in sede di gara, va versato in una unica soluzione rata annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Relativamente al primo anno il 50% della rata va versata contestualmente alla stipula del contratto di affidamento del servizio;

#### 6. CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione

definitiva come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari all'intera somma oggetto dell'appalto.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- Dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di concessione, ivi compreso quello di realizzare a perfetta regola d'arte gli interventi minimi obbligatori di manutenzione ordinaria;
- Dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti a qualsiasi titolo dalla cattiva o inadeguata gestione e conduzione dell'impianto;
- Del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a versare durante o in dipendenza della gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della gestione da parte del concessionario, ivi compreso il risarcimento del danno derivante al Comune a seguito della necessità di provvedere a nuova assegnazione della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del concessionario.

La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata della concessione.

Essa si intenderà automaticamente prorogata qualora alla data di scadenza della concessione fossero aperte contestazioni o pendenti controversie fra il Comune e il concessionario.

La cauzione resterà efficace fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

## 7. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

In particolare lo stesso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare ( ma non esclusivo) riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istituire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione a protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutele dell'ambiente.

In relazione alla tipologia del servizio da svolgere lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza.

Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla legge.

Il concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionaria ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- Di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali,

territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.  
Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

#### 8. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze e i costi della sicurezza sono pari a zero

#### 9. PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il concedente, a mezzo raccomandata a.r., intimerà al concessionario l'adempimento fissando un termine.

Qualora il concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex articolo 1456 codice civile o di applicare al concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone previsto su base annua, a secondo della gravità e della reiterazione dell'inadempimento.

#### 10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato al concessionario cedere ad altri l'esecuzione, anche in parte, delle attività oggetto della concessione. E' vietata anche la cessione o l'affitto del ramo di azienda. Nel caso il contratto di intende rescisso automaticamente, previa lettera di contestazione da parte del Comune.

#### 11. PUBBLICITA'

Non è consentita al concessionario l'esposizione di manifesti pubblicitari se non quelli riguardanti esclusivamente attività presenti nel Comune di Civitella Alfedena, previa presentazione di proposte e progetti che dovranno essere approvati dal Comune, fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle autorità competenti.

Su tutta la documentazione prodotta e sui biglietti di accesso dovrà essere stampigliato il simbolo del Comune di Civitella Alfedena, quello delle Bandiere Arancioni e quello Unesco Foreste Vetuste che saranno consegnati dal Comune.

#### 12. ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13.08.2010 N.136

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. A tal fine è tenuto a:

a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso Poste Italiane Spa, dedicati anche, non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della stessa legge (comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione,

nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi);

b) effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti il servizio in concessione tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della stessa legge;

### 13. LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA

Il concedente si riserva la facoltà di modificare gli orari e le modalità di apertura dell'area o, qualora sussistano giustificati motivi, di vietare al pubblico l'accesso all'area.

Verificandosi tali circostanze il concessionario non potrà pretendere riduzioni del canone convenuto o il ristoro di eventuali danni patiti

### 14. AVVIAMENTO

Al termine del contratto il concessionario non potrà pretendere dal concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.

Le eventuali migliorie e le addizioni apportate dal concessionario saranno devolute gratuitamente al concedente.

### 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Responsabile del Settore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

### 16. CONTROVERSIE

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è esclusivamente competente il foro di Sulmona.

### 17. SPESE DEL CONTRATTO

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto ivi comprese quelle fiscali e nessuna esclusa.

Il Responsabile Area Affari Generali  
Rag. Mauro Sterpetti